SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Banca d'Italia

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pentrexyl» *(11A08331)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcitriolo dr. Reddy's» *(11A08332)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triniplas» *(11A08333)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Desketo» *(11A08334)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enantyum» *(11A08335)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketesse» *(11A08336)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iopidine» *(11A08337)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Grazax» *(11A08338)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Idroclorotiazide Angenerico» *(11A08373)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oliclinomel» *(11A08339)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Avalox» *(11A08340)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actilyse» *(11A08341)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Octreotide Chemi» *(11A08342)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Reopro» *(11A08343)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Boostrix» *(11A08344)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Polioboostrix» *(11A08345)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gabapentin Mylan Generics» *(11A08346)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gabapentin Mylan Generics» *(11A08347)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lortaan» *(11A08348)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Idroclorotiazide Sandoz» *(11A08349)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neo-Lotan» *(11A08350)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nasacort» *(11A08351)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Morvesin» *(11A08352)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Irinotecan Sun» *(11A08353)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oxaliplatino Teva» *(11A08354)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxorubicina Teva» *(11A08355)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pariet» *(11A08356)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lasticom» *(11A08357)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Enapren» *(11A08358)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clozapina Orion» *(11A08359)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Idroclorotiazide Ratiopharm» *(11A08360)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amlodipina Teva Italia» *(11A08361)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Varivax» *(11A08362)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ranitidina Actavis» *(11A08363)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Myelostim» *(11A08364)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bactroban» *(11A08365)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2011.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «500º Anniversario della nascita di G. Vasari» in versione proof - millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: "Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 50032 del 10 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2011, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del "500° Anniversario della nascita di G. Vasari", millesimo 2011, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10, celebrative del "500° Anniversario della nascita di G. Vasari", millesimo 2011, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 50032 del 10 giugno 2011, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 giugno 2011.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10, celebrative del "500° Anniversario della nascita di G. Vasari", millesimo 2011, è stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 30 dicembre 2011, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - ROMA, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 1027 - 00138 ROMA;

tramite collegamento internet con il sito http://www.ipzs.it/ e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 64,00

da 501 unità euro 62,72

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.
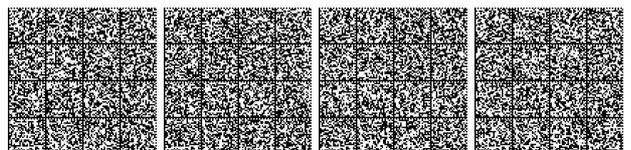
Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

11A08810

DECRETO 27 giugno 2011.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo: 1° gennaio - 31 marzo 2011. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010, recante la "classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 2011 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2011 – 31 marzo 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *G.U.* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2011 – 31 marzo 2011 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2011 – 31 marzo 2011, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2011, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, si attengono ai criteri di calcolo delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei
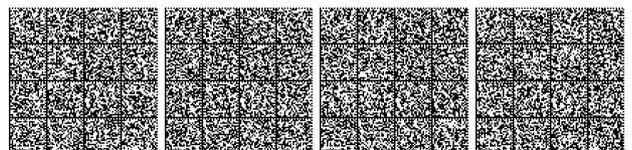
cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2011
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2011

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,24	18,0500
	oltre 5.000	9,27	15,5875
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,65	22,3125
	oltre 1.500	13,94	21,4250
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	6,63	12,2875
	da 5.000 a 100.000	6,34	11,9250
	oltre 100.000	4,12	9,1500
FACTORING	fino a 50.000	5,77	11,2125
	oltre 50.000	3,83	8,7875
CREDITI PERSONALI		11,20	18,0000
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		10,96	17,7000
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	13,61	21,0125
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,04	17,8000
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,66	14,8250
	oltre 25.000	7,20	13,0000
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		5,76	11,2000
- A TASSO VARIABILE		3,94	8,9250
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,80	15,0000
	oltre 25.000	5,36	10,7000
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	12,20	19,2500
	oltre 5.000	10,55	17,1875
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,65	25,6500
	oltre 5.000	12,63	19,7875
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		5,15	10,4375
- A TASSO VARIABILE		3,19	7,9875

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, COME MODIFICATO DAL D.L. 70/2011, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (1) . Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti (2).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing ("autoveicoli e aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono stati separati i TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving"; la categoria residuale "altri finanziamenti" non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti" è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso" e "a tasso variabile" è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

11A08899

---

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto
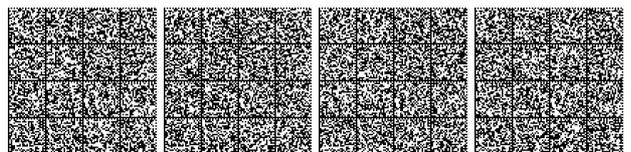
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 febbraio 2011.

Attuazione della direttiva 2010/7/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza fosfuro di magnesio che rilascia fosfina nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/7/CE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, per il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», è il 1° febbraio 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/7/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina è il 31 gennaio 2014;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi contenenti fosfuro di magnesio che rilascia fosfina già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2012;

Considerato che, dopo il 31 gennaio 2014 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina rientranti nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria degli Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e che contengono come unica sostanza attiva il fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2014 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti fosfuro di magnesio che rilascia fosfina impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza fosfuro di magnesio che rilascia fosfina nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, come modificato dalla direttiva 2010/7/CE della Commissione del 9 febbraio 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza fosfuro di magnesio che rilascia fosfina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2012 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti fosfuro di magnesio che rilascia fosfina come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2014, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2012 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 31 luglio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti fosfuro di magnesio che rilascia fosfina impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti il principio attivo fosfuro di magnesio che rilascia fosfina, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2012, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2012, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 luglio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 gennaio 2014, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 387

ALLEGATO

La voce relativa alla sostanza fosfuro di magnesio che rilascia fosfina è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"26	Fosfuro di magnesio che rilascia fosfina	Difosfuro di trimagnesio Numero CE: 235-023-7 Numero CAS: 12057-74-8	880 g/kg	1o febbraio 2012	31 gennaio 2014	31 gennaio 2022	18	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione. In particolare, quando rilevante gli Stati membri devono valutare l'uso in esterni. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri assicurano che siano svolte adeguate prove sui residui per consentire di valutare i rischi per i consumatori e siano state prese opportune misure o che siano state imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) I prodotti possono essere forniti unicamente sotto forma di prodotti pronti per l'uso a professionisti appositamente formati e da questi utilizzati. 2) In considerazione dei rischi rilevati a carico degli operatori, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'uso di adeguate attrezzature personali di protezione delle vie respiratorie, l'uso di applicatori e la presentazione del prodotto in un formato idoneo a mantenere l'esposizione dell'operatore entro un livello accettabile. Per l'uso in interni, le misure comprendono anche la protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione, la protezione dei lavoratori al rientro (dopo la fumigazione) e la protezione dei presenti nelle vicinanze da eventuali fuoriuscite di gas. 3) Per i prodotti contenenti fosfuro di magnesio che potrebbero lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti autorizzati devono riportare istruzioni per l'uso, ad esempio il rispetto di periodi di attesa, che garantiscano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.)».

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

11A08386
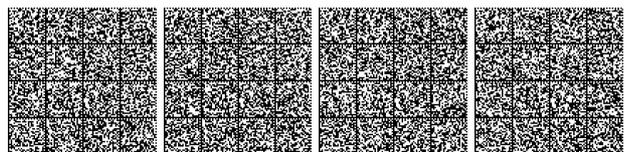
DECRETO 24 febbraio 2011.

Attuazione della direttiva 2010/8/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza warfarin sodico nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/8/CE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin sodico come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del wasfarin sodico, per il tipo di prodotto 14, «Rodenticidi», è il 1° febbraio 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il warfarin sodico, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/8/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il warfarin sodico è il 31 gennaio 2014;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti warfarin sodico già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2012;

Considerato che, dopo il 31 gennaio 2014 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il warfarin sodico rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il warfarin sodico, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2014 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti warfarin sodico impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza warfarin sodico nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, come modificato dalla direttiva 2010/8/CE della Commissione del 9 febbraio 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza warfarin sodico è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2012 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, «rodenticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo warfarin sodico come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti warfarin sodico come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2014, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito

negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2012 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 31 luglio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti warfarin sodico impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo warfarin sodico, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2012, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2012, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 luglio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 gennaio 2014, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 388

ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito relativa alla sostanza warfarin sodico è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"33	Warfarin sodico	2-ossi-3-(3-ossi-1-fenilbutil)cromo-4-olato di sodio Numero CE: 204-929-4 Numero CAS: 129-06-6	910 g/kg	1° febbraio 2012	31 gennaio 2014	31 gennaio 2017	14	Prima della sua iscrizione nel presente allegato, il principio attivo è oggetto di una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo non deve superare 790 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti per l'uso; 2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; 3) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la possibilità di una destinazione a uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

11A08387

DECRETO 24 febbraio 2011.

Attuazione della direttiva 2010/9/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/9/CE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina, per il tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», è il 1° febbraio 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, aventi come unica sostanza attiva il fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/9/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina è il 31 gennaio 2014;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi contenenti fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2012;

Considerato che, dopo il 31 gennaio 2014 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina rientranti nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e che contengono come unica sostanza attiva il fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2014 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, come modificato dalla direttiva 2010/9/CE della Commissione del 9 febbraio 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2012 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 18, « Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2014, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2012 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 31 luglio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina impiegati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria degli insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti il principio attivo fosfuro d'alluminio che rilascia fosfina, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2012, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2012, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 luglio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 gennaio 2014, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 386

ALLEGATO

La tabella di seguito riportata, in cui figura la voce «n. 20», è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
			830 g/kg	1° febbraio 2012	31 gennaio 2014	31 gennaio 2022	14	Nell'esaminare la domanda di autorizzazione di un prodotto a norma dell'articolo 5 e dell'allegato VI, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, le popolazioni che possono essere esposte al prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici e i gruppi di persone che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata a livello dell'Unione. In particolare, dove gli Stati membri devono valutare l'uso in esterni. Nel rilasciare le autorizzazioni per il prodotto gli Stati membri assicurano che siano svolte adeguate prove sui residui per consentire di valutare i rischi per i consumatori e che siano state prese opportune misure o che siano state imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) I prodotti possono essere forniti unicamente sotto forma di prodotti pronti per l'uso a professionisti appositamente formati e da questi utilizzati. 2) In considerazione dei rischi rilevati a carico degli operatori, occorre prendere le opportune misure per ridurre i rischi. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'uso di adeguate attrezzature personali di protezione delle vie respiratorie, l'uso di applicatori e la presentazione del prodotto in un formato idoneo a mantenere l'esposizione dell'operatore entro un livello accettabile. Per l'uso in interni, le misure comprendono anche la protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione, la protezione dei lavoratori al rientro (dopo la fumigazione) e la protezione dei presenti nelle vicinanze da eventuali fuoriuscite di gas. 3) Per i prodotti contenenti fosfuro di alluminio che potrebbero lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, le etichette e/o le schede di sicurezza dei prodotti autorizzati devono riportare istruzioni per l'uso, ad esempio il rispetto di periodi di attesa, che garantiscano il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.)».

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

11A08388

DECRETO 24 febbraio 2011.

Attuazione della direttiva 2010/10/CE, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, al fine di procedere all'inclusione della sostanza brodifacum nell'allegato I della direttiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi» ed in particolare l'allegato IV;

Vista la direttiva 2010/10/CE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE;

Considerato che la data di iscrizione del brodifacum, per il tipo di prodotto 14, «Rodenticidi», è il 1° febbraio 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il brodifacum, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/10/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi già presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il brodifacum è il 31 gennaio 2014;

Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti brodifacum già presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici;

Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2012;

Considerato che, dopo il 31 gennaio 2014 non possono in ogni caso più essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il brodifacum rientranti nella categoria dei rodenticidi;

Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il brodifacum, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2014 se non autorizzati come prodotti biocidi;

Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere più accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti brodifacum impiegati come rodenticidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è riconosciuto l'inserimento della sostanza brodifacum nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, come modificato dalla direttiva 2010/10/CE della Commissione del 9 febbraio 2010.

2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza brodifacum è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE.

3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2012 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, "rodenticidi", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo brodifacum come unica sostanza attiva, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. I presidi medico-chirurgici autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, contenenti brodifacum come unica sostanza attiva e che rientrano nella categoria dei rodenticidi, formano oggetto di nuova valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione come prodotti biocidi.

2. I titolari di autorizzazioni di presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2012, presentano al Ministero della salute, per ogni presidio medico-chirurgico per il quale si intenda ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotto biocida, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

3. Il Ministero della salute, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, entro il 31 gennaio 2014, procede al rilascio di una nuova autorizzazione come prodotto biocida, che sostituisce l'autorizzazione come presidio medico-chirurgico a suo tempo rilasciata, o, in caso di esito negativo della valutazione, al diniego dell'autorizzazione e alla contestuale revoca dell'autorizzazione come presidio medico-chirurgico.

4. Con i decreti di cui al comma 3, di autorizzazione o diniego, il Ministero della salute fornisce le indicazioni riguardanti il ritiro dal mercato dei presidi medico chirurgici a suo tempo autorizzati.

5. Le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, per i quali alla data del 31 gennaio 2012 non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione come prodotto biocida, si considerano revocate per effetto del presente decreto con decorrenza dal 31 luglio 2012 e i relativi prodotti non possono più essere immessi sul mercato, venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano ai presidi medico-chirurgici contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti brodifacum impiegati come rodenticidi.

2. Dalla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 2, comma 2, i titolari dei relativi presidi medico chirurgici, non possono effettuare per gli stessi modifiche di principio attivo.

Art. 4.

1. I responsabili dell'immissione sul mercato di prodotti soggetti a regime di libera vendita, presenti sul mercato alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartenenti alla categoria dei rodenticidi e contenenti il principio attivo brodifacum, per i quali intendano ottenere il mutuo riconoscimento o l'autorizzazione come prodotti biocidi, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2012, una specifica richiesta, corredata di tutti gli elementi previsti dagli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

2. I prodotti di cui al comma 1, per i quali non è stata presentata alcuna richiesta di autorizzazione completa entro il 31 gennaio 2012, non possono essere più prodotti a decorrere dal 31 luglio 2012 e venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 gennaio 2013.

3. Il Ministero della salute, per i prodotti di cui al comma 1, verificata la presenza delle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, procede, entro il 31 gennaio 2014, al rilascio dell'autorizzazione come prodotto biocida, o in caso di esito negativo, comunica il diniego dell'autorizzazione, fornendo, in ogni caso, le indicazioni riguardanti la commercializzazione e lo smaltimento dei prodotti già presenti sul mercato che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del provvedimento di diniego.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti contenenti più di un principio attivo. Per essi i termini per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione saranno fissati conformemente a quanto stabilito nelle decisioni di iscrizione relative agli altri principi attivi presenti nella loro composizione.

Art. 5.

1. I titolari delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e i responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti di libera vendita, oggetto delle disposizioni del presente decreto, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sui tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

2. Sono consentite, dopo le date previste agli articoli 2 commi 3 e 5, e 4 commi 2 e 3, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori del territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini dell'eliminazione dei prodotti di cui agli stessi articoli.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 24 febbraio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 389

ALLEGATO

La voce riportata qui di seguito per la sostanza Brodifacum è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE:

N	Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par.3 della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
"16	Brodifacum	3-[3'-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil]- 4-idrossicumarina Numero CE: 259-980-5 Numero CAS: 56073-10-0	950 g/kg	1° febbraio 2012	31 gennaio 2014	31 gennaio 2017	14	Per le sue caratteristiche, che lo rendono potenzialmente persistente, bioaccumulabile e tossico o fortemente persistente e fortemente bioaccumulabile, questo principio attivo, prima di essere reiscritto nel presente allegato, deve essere sottoposto ad una valutazione comparativa del rischio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, punto i), secondo comma, della direttiva 98/8/CE. Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni: 1) la concentrazione nominale del principio attivo nei prodotti non deve eccedere 50 mg/kg e sono autorizzati solo prodotti pronti all'uso; 2) i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante; 3) i prodotti non devono essere utilizzati come polvere tracciante; 4) l'esposizione primaria e secondaria per l'uomo, gli animali non bersaglio e l'ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le misure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono tra l'altro la destinazione ad uso esclusivamente professionale, la definizione di un limite massimo per le dimensioni dell'imballaggio e l'obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.»

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm

11A08389

DECRETO 28 giugno 2011.

Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto dirigenziale del 16 settembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e, in particolare, l'art. 13, comma 1, che prevede il riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove conoscenze, nonché l'eventuale sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo necessario al completamento del riesame stesso;

Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana-Serie Generale n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla "Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290";

Visto il decreto dirigenziale 16 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale n. 217 del 18 settembre 2010, relativo alla "Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 di cui al decreto dirigenziale 14 settembre 2009";

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;

Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilità della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalità di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;

Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE è stata recepita con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n.12 del 17 gennaio 2011;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso in data 16 giugno 2011 il rapporto finale, condotto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), relativo all'indagine tecnico-conoscitiva sul fenomeno di moria delle api in ambienti naturali o semi-naturali ed in terreni agricoli che ricadono all'interno delle aree naturali protette, finalizzato a completare il quadro conoscitivo del progetto di ricerca APENET;

Considerato che per l'individuazione di dette misure riguardanti le modalità di preparazione delle sementi e le attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri, è necessario esaminare la Relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nell'ambito del progetto APENET per la tematica "Effetti del mais conciato sulle api"-Anno 2011, elaborata dal Consiglio per la Ricerca per la Sperimentazione dell'Agricoltura (CRA) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmessa in data 20 giugno 2011;

Considerato che nel corso della riunione del 21 giugno 2011 la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari non ha potuto esaminare la suddetta Relazione, pervenuta in tempo non utile ed ha ritenuto, pertanto, di rinviare la questione ad una prossima riunione, anche al fine di:

a) prendere in considerazione gli studi ed i monitoraggi condotti negli altri Paesi europei, attualmente non disponibili agli atti della Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione;

b) acquisire il parere delle Regioni più direttamente coinvolte nella produzione maidicola nonché i dati degli eventuali monitoraggi effettuati dalle medesime;

Rilevato al riguardo, che nelle conclusioni della citata Relazione è riportato che "altre prove sono tuttora in corso e che proseguiranno fino alla scadenza del progetto (Settembre 2011)";
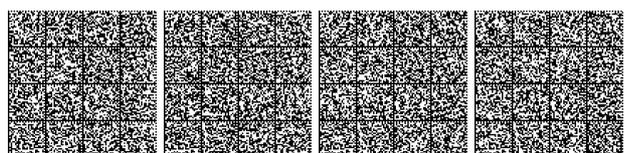
Considerato che la citata Commissione, nel corso della medesima riunione del 21 giugno, ha ritenuto opportuno riservare l'esame della documentazione prodotta dalle Associazioni di categoria delle Imprese produttrici di prodotti fitosanitari all'esito dell'istruttoria e dell'acquisizione delle conclusioni del progetto APENET;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere, in via precauzionale, alla proroga della sospensione, di cui al decreto dirigenziale 16 settembre 2010, per ulteriori quattro mesi al fine di poter acquisire la suindicata documentazione e sottoporre la questione alla Commissione;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine fissato all'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale del 16 settembre 2010, è prorogato al 31 ottobre 2011.

Il presente decreto verrà notificato alle Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A08962

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 giugno 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli presso la sede provinciale dell'INPS di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Vista la legge 88/89 di ristrutturazione dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, art. 1;

Vista la legge 8 agosto 1972 n.457, art.14;

Vista la necessità di ricostituire la Commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati e operai agricoli (CISOA) per la provincia di Ascoli Piceno;

Considerato che sono state interpellate le seguenti Organizzazioni sindacali e di categoria:

- Camera del lavoro territoriale (CGIL);
- Unione sindacale territoriale (CISL);
- Unione provinciale del lavoro (UIL);
- Unione generale del lavoro (UGL);
- Confederazione italiana agricoltori (CIA);
- Confederazione dei produttori agricoli (COPAGRI);
- Federazione provinciale coldiretti (CNCD);
- Unione provinciale agricoltori (UPA);
- Federazione nazionale agricoltura (FNA);

Tenuto conto della nota ministeriale – Direzione generale rapporti di Lavoro Div. III^ - prot. n. 12035/PG datata 11 gennaio 1995, con la quale vengono forniti criteri per la ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Considerata la nota ministeriale – Dir. gen.le delle risorse umane AA.GG. Div. I° del 15 febbraio 2011 Prot. n. 10804 con cui si è espresso il parere circa l'esatta interpretazione dell'art. 14 della legge n. 457/72 in considerazione della riforma introdotta dalla legge Costituzionale n. 3/2011 e segnatamente, stante il mutato riparto delle competenze tra Stato e Regioni in seno alla predetta Commissione il componente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è sostituito da un rappresentante della Regione o delle province autonome;

Esaminati gli atti istruttori e i dati acquisiti, da questo ufficio, risultano emerse le seguenti Organizzazioni di categoria:

per i lavoratori

-Camera del Lavoro Territoriale (CGIL);

-Unione Sindacale Territoriale (CISL);

-Unione Italiana del Lavoro (UIL);

per i datori di lavori

-Unione provinciale agricoltori (UPA);

-Confederazione italiana agricoltori (CIA);

-Federazione provinciale coldiretti (CNCD);

Viste le designazioni, dei propri rappresentanti, effettuate dalle rispettive organizzazioni, ai sensi dell'art. 35 penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/70;

Esaminata la Circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale D.G.P.A.S. – Div. III^, n. 39/92 diramata in materia di competenze e composizione degli organi di gestione dell'INPS;

Visto l'art.14 legge 457/72 che delinea la composizione della Commissione provinciale CISOA;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita la commissione provinciale cassa integrazione guadagni salariati ed operai agricoli (CISOA) presso la sede provinciale dell'INPS di Ascoli Piceno, composta come segue:

Membri di diritto:

- direttore della Direzione provinciale del lavoro presidente o un suo delegato;
- funzionario designato dalla Regione Marche nella persona di:
  - Daniele Calenti: membro effettivo;
  - Roberto Bruni: membro supplente;
- direttore della sede Provinciale I.N.P.S. o un suo delegato;

Rappresentanti dei lavoratori:

membri effettivi:

1) Stelio Bartolomei per la C.G.I.L.;

2) Gabriele Monaldi per la C.I.S.L.;

3) Delfino Coccia per la U.I.L.;

membri supplenti

1) Giuseppe Meconi per la C.G.I.L.;

2) Anna Maria Falcioni per la C.I.S.L.;

3) Eugenio Zallocco per la U.I.L.;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

membri effettivi

1) Ivo Guaiani per la U.P.A.;

2) Mauro Moreschini C.I.A.;

3) Marco Marini per la Coldiretti;

membri supplenti

1) Massimo Viozzi per la U.P.A.;

2) Tamara Ionni per la C.I.A.;

3) Carlo Monachesi per la Coldiretti.

Art. 2.

La Commissione CISOA durerà in carica quattro (4) anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

La seduta di insediamento dovrà essere convocata, dal membro più anziano di età, entro quindici giorni della predetta pubblicazione.

Art. 4.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 5/2010 del 13 ottobre 2010.

Ascoli Piceno, 8 giugno 2011

Il direttore provinciale: NATALI

11A08475

DECRETO 13 giugno 2011.

Nomina di un componente del comitato provinciale INPS di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 7, comma 10 della legge 29 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto direttoriale n. 5 dell'8 febbraio 2011 con il quale è stata riformulata la composizione del decreto n. 176 del 27 settembre 2010 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS e delle commissioni speciali in seno ad esso;

Vista la nota n. 589 del 5 maggio 2011 con la quale l'Unione del commercio, turismo, servizi professionali della provincia di Frosinone comunica le dimissioni del sig. Bellincampi Luciano in seno al Comitato provinciale INPS in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la successiva nota n. 721 del 6 giugno 2011 con la quale l'Unione del commercio, turismo, servizi professionali della provincia di Frosinone ha designato il sig. Pietrobono Franco in sostituzione del membro dimissionario;

Considerato che occorre provvedere alla predetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Pietrobono Franco, nato ad Alatri il 9 marzo 1945, è nominato componente del Comitato provinciale INPS in rappresentanza dell'Unione del commercio, turismo, servizi professionali della provincia di Frosinone per i «datori di lavoro».

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso in via giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La sede dell'I.N.P.S. di Frosinone darà immediata esecuzione al presente decreto.

Frosinone, 13 giugno 2011

Il direttore provinciale: VALERI

11A08473

DECRETO 13 giugno 2011.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visti gli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i decreti n. 1 e 2 del 1° marzo 2007 con i quali è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Catanzaro e le commissioni speciali di cui all'art. 46, comma 3 della citata legge n. 88/1989;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del predetto Comitato scaduto per compiuto quadriennio di validità ed alla nomina delle commissioni speciali;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economia» che prevede la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali dell'IN-
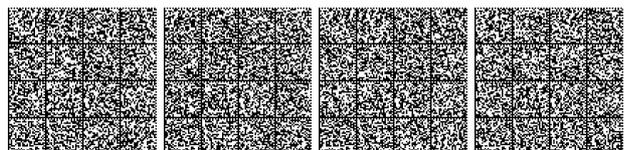
PS e delle speciali commissioni di cui sopra, con effetto dalla ricostituzione dei comitati stessi;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/89 e n. 33/89 con cui sono state impartite istruzioni per la composizione dei Comitati provinciali I.N.P.S.;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale - Protocollo n. 11/I/0001996 del 9 luglio 2010 recante linee di indirizzo in ordine all'applicazione della riduzione del numero dei componenti dei Comitati provinciali I.N.P.S. in fase di ricostituzione, per cui la costituzione risulta la seguente:

sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

il direttore della Direzione provinciale del tesoro territorialmente competente;

il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. territorialmente competente.

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14/95 protocollo n. 12035 dell'11 gennaio 1995, con la quale sono fornite indicazioni, con i relativi criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentatività;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali;

b) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

c) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative;

e) altra preminente attività istituzionale.

Considerata l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia e la consistenza delle relative forze di lavoro impiegate, desunti dai dati in possesso di questa Direzione e da quelli forniti dalla Camera di commercio di Catanzaro;

Tenuti presenti sia il criterio della proporzionalità che della pluralità delle rappresentanze di interessi giuridicamente tutelati;

Sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative in generale e per specifici settori e rami di attività produttive;

Considerato che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative, compiute utilizzando i criteri sopra enunciati, ed in relazione al numero limitato dei posti disponibili, sono state individuate, fra le organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Catanzaro e interessate all'attività dell'istituto, le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

per i lavoratori dipendenti:

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

C.I.D.A.;

per i datori di lavoro:

Confindustria;

Confagricoltura;

per i lavoratori autonomi:

Confartigianato;

Coldiretti.

Ciò premesso e considerato, viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e dell'art. 44 della legge n. 88/1989, così come rimodulato dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, è ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Catanzaro nella seguente composizione:

membri in rappresentanza dei lavoratori:

1. sig. Luigi Cimino - C.G.I.L.;
2. sig. Francesco Sodano - C.G.I.L;
3. sig. Aliano Rocco Michelangelo - C.I.S.L.;
4. sig. Gualtieri Daniele - C.I.S.L.;
5. sig. Vito Giorgio - U.I.L.;
6. sig. De Biase Francesco - U.I.L.;
7. avv. Bruni Giovanni - C.I.D.A.;

membri in rappresentanza dei datori di lavoro:

1. avv. Corea Stefano - Confindustria;
2. dr. Bomba Franco - Confagricoltura;

membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1. sig.ra Procopio Maria Silvana - Confartigianato;
2. sig. De Fazio Masino - Coldiretti;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro o un suo delegato;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Catanzaro o un suo delegato;

il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Catanzaro o un suo delegato.

Art. 2.

In applicazione dell'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Accertato, altresì, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione che consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti;

Tenuto conto che, dai dati in possesso dell'Ufficio, le Organizzazioni maggiormente rappresentative risultano essere:

la Coldiretti, la C.I.A. e la Copagri per i lavoratori autonomi del settore agricolo;

la Confartigianato e la C.N.A. per i lavoratori autonomi del settore artigiano;

la Confcommercio e la Confesercenti per i lavoratori autonomi del settore commercio;
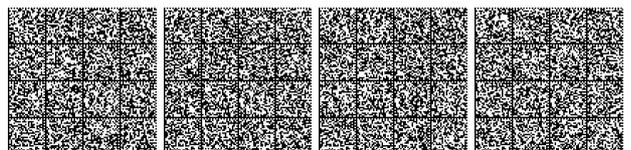
Preso atto di quanto comunicato dalla Direzione generale per le politiche previdenziali - Divisione II del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota protocollo n. 1075 del 21 gennaio 2011 in relazione alla Presidenza delle commissioni speciali costituite in seno ai Comitati provinciali dell'I.N.P.S.;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni interpellate;

Sono costituite le commissioni speciali del Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. della provincia di Catanzaro che risultano così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1. sig. De Fazio Masino - Coldiretti;
2. dr.ssa Rotella Natalina - C.I.A.;
3. sig. D'Elia Fabio - Copagri;

Commissione speciale artigiani:

1. sig.ra Procopio Maria Silvana - Confartigianato;
2. sig. Russo Ferdinando - Confartigianato;
3. sig.ra Filippis Maria - C.N.A.

Commissione speciale esercente attività commerciali:

1. sig. Monteverde Pietro - Confcommercio;
2. sig. Lobello Fernando - Confcommercio;
3. sig. Capellupo Pasquale - Confesercenti.

Sono componenti di diritto delle commissioni speciali:

il direttore della Direzione provinciale del lavoro o un suo delegato;

il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato o un suo delegato;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.

Il Presidente delle predette commissioni speciali, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 e del 1970 e successive modificazioni, sarà nominato nella seduta di insediamento, tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte della composizione di ciascuna di esse.

Il comitato e le commissioni composte come sopra, ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente decreto e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 13 giugno 2011

Il direttore provinciale: PATANIA

11A08474

DECRETO 13 giugno 2011.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il proprio decreto prot. 4831 dell'11 aprile 2007 con il quale era stato ricostituito il Comitato Provinciale INPS di Taranto per il quadriennio 2007/2011, scaduto il 16 maggio scorso;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme relative alla istituzione dei Comitati Provinciali INPS;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che, in ordine alla composizione dei Comitati Provinciali, sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto altresì l'art. 7 comma 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge del 29 luglio 2010, n. 122, che ha ridotto in termini percentuali il numero dei componenti del Comitato INPS;

Lette le linee di indirizzo fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. 11/I/1996 del 9 luglio 2010 ove è espressamente indicata la nuova articolazione numerica dei componenti del Comitato;

Considerato che detto Comitato deve essere composto dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, dal Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato, dal Direttore della sede provinciale INPS, da sette rappresentanti dei lavoratori dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda, da due rappresentanti dei datori di lavoro e da due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

Considerato che ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, nell'individuazione delle associazioni designanti si deve tener conto del grado di rappresentatività territoriale;

Considerato che per la corretta formulazione del grado di rappresentatività, così come previsto dalla circolare n. 14 dell'11 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, occorre valutare, in via preventiva, i criteri di seguito indicati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

3) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

4) partecipazione alla trattazione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti provinciali di lavoro;

Invitate le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali presenti sul territorio, con nota prot. 11068 dell'11 aprile 2011, a fornire tutte le indicazioni necessarie per operare la valutazione della rappresentatività di cui innanzi;

Visti i riscontri pervenuti dalle Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali interpellate;

Viste altresì, le informative fornite dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto riguardanti la consistenza numerica delle imprese nei diversi settori;

Visti i dati del proprio Ufficio - Servizio Politiche del Lavoro - riguardanti in particolare l'attività di conciliazione delle vertenze di lavoro individuali e plurime;

Riepilogati i dati acquisiti così come riportati nelle tabelle sottostanti
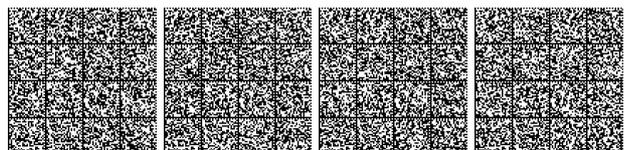
LAVORATORI	CIDA dirigenti	CGIL	CISL	UIL	CISAL	CSE	CONFSAL	UGL	RDB
Partecipazione vertenze individuali	3	728	128	48	30	30	30	*	8
Partecipazione a vertenze collettive	*	39	24	19	*	*	*	2	*
Sottoscrizione di Contratti Coll. Territoriali	*	*	1	*	*	*	*	*	*
Sottoscrizione di Contratti Coll. Aziendali	*	*	*	*	*	630	135	*	*
Consistenza numerica lavoratori iscritti	309	25.604	21.166	19.150	12.328	8.823	3.329	1.050	650
N° strutture presenti sul territorio	4	35	36	42	4	1	14	1	1
	316	**26.406**	**21.355**	**19.259**	**12.362**	**9.484**	**3.508**	**1.053**	**659**

DATORI DI LAVORO	**CONFINDUSTRIA**	**CONFAGRICOLTURA**	**CIA**	**COPAGRI**	**COLDIRETTI**	**CONFCOMMERCIO**	**CONFCOOPERATIVE**
Assist. vertenze individuali	930	*	*	*	*	*	*
assist. Vertenze collettive	560	*	*	*	*	*	*
Sottoscr. di Contratti Coll. Territoriali	*	*	*	*	*	*	*
Sottoscr.-assist. Contr.i Coll. Aziendali	*	*	*	*	*	*	*
Consistenza numerica iscritti	593	1.558	1.780	3.098	1.077	1.815	163
Cons. numerica dipendenti iscritti	28.905	12.300	11.495	8.843	9.092	7.902	901
N° strutture presenti sul territorio	3	15	18	5	18	7	1
	30.991	**13.873**	**13.293**	**11.946**	**10.187**	**9.724**	**1.065**

LAVORATORI AUTONOMI	**CONFCOMMERCIO**	**COLDIRETTI**	**CONFARTIGIANATO**	**CIA**	**CONFESRCENTI**	**CONFAGRICOLTURA**	**COPAGRI**
Assist. vertenze individuali	*	*	*	*	0	*	*
Sottoscr. di Contratti Coll. Territoriali	*	*	*	*	0	*	*
Sottoscr.-assist. Contr.i Coll. Aziendali	*	*	*	*	*	*	*
Consistenza numerica iscritti	2.505	2.082	1.150	654	635	297	280
N° strutture presenti sul territorio	7	18	7	18	1	15	5
	2.512	**2.100**	**1.157**	**672**	**636**	**312**	**285**

* dato non comunicato e non disponibile

Precisato che per la ripartizione dei componenti del Comitato tra le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti, in considerazione della notevole differenza in termini di risultati globali espressi da ciascuna delle prime sei organizzazioni, si è inteso procedere alla individuazione di una unità di misura che potesse meglio evidenziare la effettiva rappresentatività delle stesse;
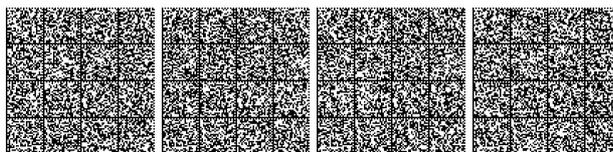
Precisato che detta unità è stata calcolata facendo la media aritmetica dei valori totali riportati dalle prime sei associazioni sindacali ed è risultata pari a 15.000 (90.400/6);

Considerato conseguentemente che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri, risultano maggiormente rappresentative a livello territoriale le seguenti organizzazioni:

per i lavoratori dipendenti dirigenti d'azienda: CIDA;

per i lavoratori dipendenti: CGIL, CISL, UIL, CISAL, CSE;

per i datori di lavoro: Confindustria, Confagricoltura;

per i lavoratori autonomi: Confcommercio, Coldiretti;

Viste le designazioni effettuate dalle citate associazioni interessate;

Decreta

Di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;

Di ricostituire presso la sede provinciale INPS di Taranto, dalla data del presente decreto e per la durata di quattro anni, il Comitato provinciale INPS composto come segue:

Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto o suo delegato;

Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato o suo delegato;

Direttore della sede Provinciale INPS di Taranto;

Cosimo La Tanza Designato dalla CIDA in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Cosimo Stasi Designato dalla CGIL in rappresentanza dei lavoratori;

Giuseppe Fasulo Designato dalla CGIL in rappresentanza dei lavoratori;

Antonio Castellucci Designato dalla CISL in rappresentanza dei lavoratori;

Silvano Cane' Designato dalla UIL in rappresentanza dei lavoratori;

Francesco Vinci Designato dalla CISAL in rappresentanza dei lavoratori;

Pasquale Nardone Designato dalla CSE in rappresentanza dei lavoratori;

Francesco Murgino Designato da Confindustria in rappresentanza dei datori di lavoro;

Carmine Palma Designato da Confagricoltura in rappresentanza dei datori di lavoro;

Francesco Palmisano Designato da Confcommercio in rappresentanza dei lav. autonomi

Giuseppe Manigrasso Designato dalla Coldiretti in rappresentanza dei lav. Autonomi.

Il presente provvedimento, efficace a decorrere dalla data odierna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso lo stesso potrà essere proposto ricorso dinanzi al T.A.R. nel termine di gg. 60 o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla pubblicazione.

Taranto, 13 giugno 20111

Il direttore provinciale: LIPPOLIS

11A08476

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2011.

Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un Programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974, da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 come modificata dalla direttiva 2006/67/CE del 24 luglio 2006, che impone l'obbligo agli Stati membri dell'Unione Europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che attua la direttiva 98/93/CE sopra citata ed in particolare l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, nel medesimo decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 settembre 2002, n. 16995, con il quale si è data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia ed in particolare l'art. 1, commi 90, 91 e 92, che modifica la disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, e 14 febbraio 2007, n. 17329, con i quali è stata modificata la disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi finiti da mantenere a scorta fissata dal decreto 19 settembre 2002, n. 16995;

Ritenuta la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei quantitativi delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2011

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, H e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2011 ammontano a 11.763.933 tonnellate complessive di cui 10.215.484 tonnellate derivanti dalle immissioni al consumo e/o dalle esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2010 e 1.548.449 tonnellate da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale dell'energia come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2010, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a 838.175 tonnellate complessive così suddivise:

categoria I: t. 427.341 tonnellate

categoria II: t. 288.178 tonnellate

categoria III: t. 122.656 tonnellate

3. A seguito della detrazione di cui al comma 2, il quantitativo residuo da ripartire tra i soggetti che nel corso dell'anno 2010 hanno immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a 9.377.310 tonnellate complessive così suddivise:

Categoria I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori aviazione di tipo benzina): 1.774.984 tonnellate;

Categoria II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): 7.386.810 tonnellate;

Categoria III (oli combustibili): 215.515 tonnellate.

4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunti quelli incrementali da calcolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quantitativi, da ripartire tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui all'art. 2, sono i seguenti:

categoria I: 333.825 tonnellate

categoria II: 1.163.364 tonnellate

categoria III: 51.260 tonnellate

Art. 2.

Determinazione dei coefficienti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22

1. La ripartizione dei quantitativi di cui all'art. 1 tra i soggetti tenuti all'obbligo è effettuata sulla base di coefficienti così definiti:

per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo: dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2010:

categoria I: 17,65 %

categoria II: 22,25 %

categoria III: 9,96 %;

per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22: dal rapporto tra il quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2010:

categoria I: 15,16 %

categoria II: 15,16 %

categoria III: 15,16 %.

2. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche comunicherà la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

Sostituzioni e conversioni tra i prodotti soggetti a scorta

1. È consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o con semilavorati le scorte di cui agli articoli 1 e 2 secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002, n. 16995, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, n. 17329.

2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potrà essere sostituita con oli greggi e/o con semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da 1,303 tonnellate di materia prima.

3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'Agenzia internazionale dell'energia potrà essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con 1,2 tonnellate di materia prima.La scorta potrà altresì essere sostituita con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

Art. 4.

Decorrenza e validità dell'obbligo e dislocazione delle scorte

1. Le scorte di cui all'art. 1 devono essere costituite a decorrere dalle ore 0.00 del giorno 1° luglio 2011. Entro tale data i singoli operatori devono confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la loro dislocazione.
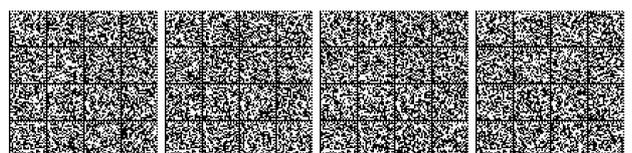
2. Ogni diversa successiva dislocazione delle scorte può essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale del 19 novembre 2002 n. 271, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. La misura delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, definita nell'art. 1, rimane valida sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni

1. Contro il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 11 maggio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A08679

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 10 giugno 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma l, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 1290 dell'Ufficio provinciale di Novara datata 25 maggio 2011, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Novara;

Accertato che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al mancato funzionamento dei servizi telematici;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 676/11 del 31 maggio 2011;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 24 maggio 2011 dalle ore 8 alle ore 9,40 - Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Novara - Servizi pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 10 giugno 2011

p. Il direttore regionale: FEDERICO

11A08099
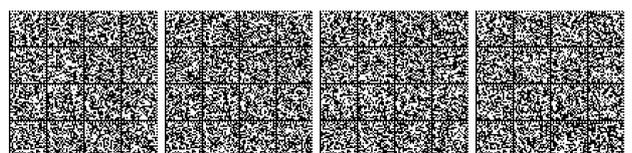
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 31 maggio 2011.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 823).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e Finanze 20 settembre 2004 n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le Linee Guida «Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 1° dicembre 2010, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco di seguito riportato sono in decadenza alla data evidenziata per ognuno di essi;

Considerato che non sono pervenute domande di esenzione dalla decadenza tra il terzo ed il secondo mese antecedente la data della prevista decadenza per mancata commercializzazione dei medicinali in elenco;

Visto il «Pre-avviso di decadenza» del 31 marzo 2011, pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front. end/Sunset Clause in data 31 marzo 2011;

Viste le controdeduzioni inviate da talune aziende titolari dei medicinali oggetto del surriferito «Pre-avviso di decadenza» nei termini richiesti dallo stesso preavviso;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune aziende titolari dei medicinali oggetto del già citato «Pre-avviso di decadenza» non hanno inviato controdeduzioni nei termini richiesti dallo stesso preavviso;

Viste le comunicazioni dei titolari di AIC relative all'accettazione della decadenza per mancata commercializzazione di taluni medicinali;

Considerato, quindi, che le relative autorizzazioni all'immissione in commercio sono decadute, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo 219/06 e s.m.i.;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore dell'ufficio: MARRA

ALLEGATO

AIC	medicinale	titolare	Decadenza
037200	ACCUSOL	BAXTER S.P.A.	24/05/2010
037671	ACIDO TRANEXAMICO EG	EG S.P.A.	14/03/2011
037705	ACOLSIN	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	26/10/2010
037091	AKNENORMIN	ALMIRALL HERMAL GMBH	29/10/2010
036552	AMIDROX	CRINOS S.P.A.	01/12/2010
031407	AMINOFILLINA FISIOPHARMA	FISIOPHARMA S.R.L.	01/08/2010
037510	AMLODIPINA HEXAL	HEXAL S.P.A.	01/01/2011
032001	ANTALGO	SELVI LABORATORIO BIOTERAPICO S.P.A.	01/06/2010
039797	ASALICIL	ANGENERICO S.P.A.	01/04/2010
034755	BACAMPICILLINA KBR	K.B.R. KROTON BIOLOGIC RESEARCHES S.R.L.	01/05/2010
005212	BAL BOOTS	ABBOTT S.R.L.	01/11/2010
033527	CALCIO CARBONATO SIGMA TAU GENERICS	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.	01/06/2010
035504	CAPTOPRIL IDROCLOROTIAZIDE ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	01/04/2010
036296	CARBOCISTEINA RAMINI	RAMINI S.P.A.	01/04/2010
036045	CARBOPLATINO BIOPROGRESS	BIOPROGRESS S.P.A.	27/09/2010
037158	CARBOPLATINO RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	11/04/2010
036049	CARBOPLATINO SALUS	SALUS RESEARCHES S.P.A.	27/09/2010
025507	CEFOCICLIN	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	01/11/2010
037395	CEFTRIAXONE RATIOPHARM ITALIA	RATIOPHARM ITALIA S.R.L.	01/04/2010
009412	CISTOBIL	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	01/07/2010
037324	CLINART	IPSO PHARMA S.R.L.	01/04/2010
036935	CLOTRIMAZOLO PHARMEG	PHARMEG S.R.L.	04/05/2010
021509	COLPRONE	MEDA PHARMA S.P.A.	01/04/2010
004639	CUSCUTINE	GEYMONAT S.P.A.	01/08/2010
038148	DAFLON	ITAFARM S.R.L.	11/10/2010
032263	DESTROBAC	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	01/04/2010
029159	DIA COLON EPS	VECCHI & C. PIAM S.A.P.A.	01/05/2010
036978	DIAZEPAM FG	FG S.R.L.	04/05/2010
036977	DIAZEPAM IPSO-PHARMA	IPSO PHARMA S.R.L.	04/05/2010
036979	DIAZEPAM PHARMEG	PHARMEG S.R.L.	04/05/2010
035599	DOLORFEN	FINMEDICAL S.R.L.	01/04/2010
024344	DUXIMA	FARMACEUTICI ECOBI SAS	01/04/2010
031351	ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	01/04/2010
035376	EPARINA CALCICA NOBEL	NOBEL FARMACEUTICI S.R.L.	15/11/2010
036411	EPIRUBICINA HOSPIRA ITALIA	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	11/10/2010
033761	ETOPOSIDE	CRINOS S.P.A.	01/08/2010
037698	FLUDESCAN	MALLINCKRODT MEDICAL B.V. (OLANDA)	22/11/2010
036071	FLUIMUCIL	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	01/04/2010
034273	FLUTAMIDE DEXO	DEXO ITALIA S.R.L.	01/04/2010
027296	GLOBUREN	JANSSEN-CILAG GMBH	01/11/2010
037043	GLUCOSAMINA PHARMA NORD	PHARMA NORD APS	01/04/2010
036992	GLUCOSAMINA SOLFATO IPSO-PHARMA	IPSO PHARMA S.R.L.	17/07/2010
036986	GLUCOSAMINA SOLFATO PHARMEG	PHARMEG S.R.L.	17/07/2010
025793	HEMOCROMO 40 FRANCIA	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	01/04/2010
032063	HIBIZENE	REGENT MEDICAL OVERSEAS LIMITED	01/05/2010
028293	HONEYFLU	WYETH CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	14/06/2010
031998	HONEYCOLD	WYETH CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	01/12/2009
032136	HONEYTUSS	WYETH CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	02/05/2010
025927	IKARAN	PRODOTTI FORMENTI S.R.L.	01/07/2010
037177	IRINOTECAN RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	26/10/2010
029360	ISOBRANCH	BAXTER S.P.A.	01/11/2010
022536	ISTEROPAC E.R.	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	01/07/2010
029046	IVELIP	CLINTEC PARENTERAL S.A.	01/11/2010
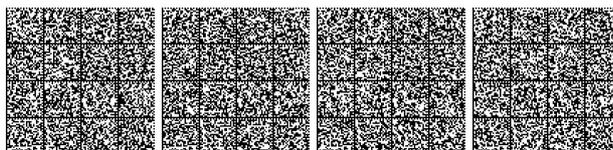
037854	KERISIL	KERYOS S.P.A.	15/11/2010
009919	LISENTERAL	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	01/04/2010
037595	LOCABIOTAL	EUROPHARM S.R.L.	01/04/2010
034263	MEPIVIRGI	FISIOPHARMA S.R.L.	01/10/2010
019458	METORFAN	SPECIAL PRODUCT'S LINE S.P.A.	01/04/2010
035420	MIDAZOLAM HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	01/08/2010
036060	MITOXANTRONE BIOPROGRESS	BIOPROGRESS S.P.A.	01/04/2010
036187	MITOXANTRONE SALUS	SALUS RESEARCHES S.P.A.	01/04/2010
034604	NECLOVIR	I.T.A. ISTITUTO TERAPEUTICO AMBROSIANO S.R.L.	01/11/2010
006106	NEO CORICIDIN	SCHERING-PLOUGH S.P.A.	01/04/2010
037601	NICOPATCH	PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.	04/06/2010
024948	NOLIPAX	SALUS RESEARCHES S.P.A.	01/04/2010
021403	OPACIST E.R.	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	01/04/2010
037377	OPALEX	GALDERMA ITALIA S.P.A.	31/05/2010
038247	OXALIPLATINO NUCLEUS	NUCLEUS EHF.	17/04/2011
037803	OXALIPLATINO WINTHROP	WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L.	29/10/2010
037257	PACLITAXEL RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	11/04/2010
036974	PALIAVIL	EPIFARMA S.R.L	04/05/2010
037538	PAMIDRONATO RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	16/05/2010
024151	PIPEDAC	TEOFARMA S.R.L.	01/04/2010
036968	PROFENDOL	BAYER S.P.A.	14/05/2010
025466	PROPULM	LABORATORIO FARMACEUTICO SIT SPECIALITA' IGIENICO TERAPEUTICHE S.R.L.	01/06/2010
034545	PULMOTEC	CYCLOMEDICA IRELAND LIMITED	29/10/2010
035688	RANITIDINA I.BIR.N.	I.BIR.N -ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE S.R.L.	01/10/2010
014403	REPERVIT	IDI FARMACEUTICI S.R.L.	01/04/2010
025402	REUCAM	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	01/04/2010
029072	RIDUVIR	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	01/05/2010
019300	SALFPAS	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	01/04/2010
037459	SIMVASTATINA SIGMA TAU GENERICS	SIGMA TAU GENERICS S.P.A.	01/04/2010
025386	SINTOMODULINA	ITALFARMACO S.P.A.	01/04/2010
028186	SKINAT	TEOFARMA S.R.L.	01/09/2010
030940	SODIO BICARBONATO BAXTER	BAXTER S.P.A.	01/09/2010
037467	SODIO CLORURO 0,9% AGUETTANT	LABORATOIRE AGUETTANT	28/09/2010
037469	SODIO CLORURO 11,66% AGUETTANT	LABORATOIRE AGUETTANT	28/09/2010
038154	SODIO E POTASSIO BICARBONATO SALF	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	01/04/2010
037365	SOMATOSTATINA HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	15/11/2010
021858	SOMATYL	TEOFARMA S.R.L.	01/11/2010
022107	STEROLONE	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	01/04/2010
034704	STREPTOPUR	SANOFI PASTEUR M.S.D. S.P.A.	01/04/2010
035470	TENPRIL	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	01/04/2010
034588	TEOREME	SCHARPER S.P.A.	01/04/2010
037569	TERBINAFINA ARROW	ARROW GENERICS LTD	14/05/2010
025572	TILENE	FRANCIA FARMACEUTICI INDUSTRIA FARMACO BIOLOGICA S.R.L.	01/09/2010
028902	TIOTAU	FARMACEUTICI DAMOR S.P.A.	01/11/2010
007610	TIRACRIN	GEYMONAT S.P.A.	01/04/2010
037189	TRALFORIN	BIOMEDICA FOSCAMA INDUSTRIA CHIMICO FARMACEUTICA S.P.A.	11/04/2010
020927	UROMIRO	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	01/04/2010
023184	UROMIRO 300 SODICO	BRACCO IMAGING ITALIA S.R.L.	01/04/2010
036413	VICKS SINEX	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	01/04/2010
039049	ZAINAB	CRINOS S.P.A.	01/04/2010
035291	ZANTAC	PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.	01/04/2010
035426	ZAPRILAM	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.	03/04/2010

11A07944

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Modifica alla nota AIFA 56 di cui alla determinazione del 15 ottobre 2009. (Determinazione STDG/855).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui è stato nominato il Prof. Guido Rasi in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della Sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004» (Revisione delle Note *CUF)*;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci»;

Vista la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 15 ottobre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 2009 - Serie generale;

Ritenuto di dover aggiornare la Nota 56;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella seduta del giorno 5 e 6 aprile 2011

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della Nota 56, di cui alla Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 15 ottobre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 17 novembre 2009 - Serie generale.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

NOTA 56

Antibiotici per continuità ospedale-territorio	La prescrizione a carico del SSN è limitata: 1) al trattamento iniziato in ambito ospedaliero 2) al trattamento iniziato dal Medico di Medicina Generale solo se sostenuto da un'adeguata indagine microbiologica
- aztreonam - imipinem+cilastatina - rifabutina - teicoplanina	1) La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni gravi e in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce, tuttavia, dopo la diagnosi e l'inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove fosse necessario proseguire la terapia a domicilio. 2) Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco e all' assenza di alternative terapeutiche. La limitazione della prescrivibilità all'ambito ospedaliero o da parte del medico di Medicina Generale con il supporto di indagini microbiologiche è finalizzata al mantenimento dell'efficacia ed alla contemporanea prevenzione dell'insorgenza di resistenza batterica ai principi attivi.

11A07949

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 giugno 2011.

Sostituzione del responsabile del procedimento e proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con deliberazione n. 670/10/CONS. (Deliberazione n. 329/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 15 giugno 2011;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 - supplemento ordinario n. 150;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

Vista la delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante «Avvio del procedimento "Mercato dei servizi di terminazione su singole rete mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere

di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari"» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 - supplemento ordinario n. 3;

Vista la delibera n. 254/11/CONS del 5 maggio 2011, recante «Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2011, n. 118;

Valutata la necessità di sostituire il responsabile del procedimento di cui alla delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010, dott.ssa Sara Del Monte della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti, in astensione obbligatoria ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Sostituzione del responsabile del procedimento

1. La responsabilità del procedimento istruttorio, di cui alla delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010 è assegnata al dottor Umberto Iolli della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

2. Restano salve tutte le altre disposizioni della delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

11A08865

UNIVERSITÀ TELEMATICA NICCOLÒ CUSANO - ROMA

PROVVEDIMENTO 20 giugno 2011.

Approvazione ed emanazione del nuovo statuto.

IL PRESIDENTE

Visto la statuto vigente dell'Università emanato con provvedimento n. 5 del 5 settembre 2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009;

Visto in particolare l'art.6 punto 4 del citato statuto con il quale è stabilito che il Presidente del Consiglio di Amministrazione «assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione»;

Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011 s.o.n. 11 concernente «norme in materia di organizzazione delle università…»;

Ritenuto concluso il procedimento di revisione dello statuto dell'Università, teso a migliorare l'assetto istituzionale, recependo anche talune disposizioni della legge n. 240/2010;

Viste le deliberazioni del Comitato Tecnico Organizzatore in data 25 marzo 2011 e 13 aprile 2011 con le quali è stato pronunciato parere positivo sul testo modificato dello statuto;

Vista le deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2011 e 14 aprile 2011 con le quali è stato deliberato l'approvazione del nuovo statuto, risultante dal testo costituito da ventotto fogli e comprendente ventotto articoli, conferendo autorizzazione al Presidente per il provvedimento di adozione del nuovo testo statutario, in vista dell'esame ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 18 del 15 aprile 2011 con il quale è stato adottato il testo aggiornato dello statuto e inviato al MIUR per l'esame di competenza;

Vista la nota del MIUR prot. 3112 del 15 giugno 2011 con la quale «si fa presente che non si hanno osservazioni da formulare» con riferimento alle modifiche di statuto;

Ravvisata l'urgenza e la necessità di procedere alla approvazione definitiva dello statuto e alla sua emanazione nel testo come sopra licenziato, contenenti modifiche ai diversi articoli del testo previgente a partire dalla denominazione dell'ateneo che assume il nome Università degli studi Niccolò Cusano Telematica Roma denominazione abbreviata UNICUSANO, stabilendo la data di entrata in vigore del nuovo testo statutario:

Dispone:

Art. 1.

È approvato ed emanato il nuovo statuto dell'Università degli studi Niccolò Cusano Telematica - Roma, denominazione abbreviata UNICUSANO, risultante dall'allegato documento costituito da ventotto fogli e comprendente ventotto articoli.

Si dà atto che il nuovo statuto è stato modificato in parte, rispetto al testo previgente, nei seguenti articoli: 1 comma 1; 2 comma 1 e 3; 3 comma 1 e 2; 4 comma 1; 2, 3, e 4; 5 comma 2; 6 titolo e punto 3; 7 comma 1 e 3; 8 lettera m; 12 comma 1, 2, 3 e 4; 13 comma 1 e 2; 14 comma 2; 16 comma 2; 18 comma 2; 19 comma 1; 20 comma 3; 21 lettera a e b; 22 comma 1, 2, 3 e 4; 24 comma 1; 25 comma 1 ; 26 comma 1 ; 28 comma 1.

Art. 2.

Il nuovo statuto entra in vigore il 1° luglio 2011 e viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Il presente provvedimento è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 20 giugno 2011

Il presidente: RANUCCI

ALLEGATO

Art. 1.

1. Le norme del presente Statuto governano l'organizzazione e il funzionamento dell'Università degli studi Niccolò Cusano, Telematica - Roma, denominazione abbreviata UNICUSANO, con sede centrale in Roma (indicata come Università nel prosieguo del presente articolato).

2.'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università, ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

Art. 2.

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla Società delle scienze umane srl, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate rette, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

Art. 3.

1. Sono organi centrali della Università:

a. Il Consiglio di Amministrazione;

b. Il Presidente;

c. Il Vice Presidente;

d. L'Amministratore delegato;

e. Il Rettore

f. La Giunta;

g. Il Direttore Generale;

h. Il Senato Accademico;

i. Il Nucleo di Valutazione Interno;

j. Il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Costituiscono organi accademici per la didattica e la ricerca:

a. i Presidi di Facoltà;

b. i Consigli dei Corsi di Studio;

c. i Direttori di Dipartimento;

d. i Consigli di Dipartimento;

e. la Giunta esecutiva dei Dipartimenti.

Art. 4.

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

a. Il Presidente dell'Università;

b. Il Vice Presidente dell'Università;

c. L'Amministratore delegato;

d. Otto rappresentanti designati dalla Società delle Scienze Umane Srl

e. Il Rettore;

f. Un professore di ruolo della università;

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Direttore Generale.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

2.2. La mancata designazione di uno o più componenti non inficia la validità di costituzione del Consiglio, che potrà operare con la nomina di almeno la metà dei soggetti di cui statutariamente è stabilita la composizione.

La Società delle scienze umane srl designa le figure di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

Il professore di ruolo di cui al punto *f)* è designato dal Consiglio di Amministrazione

3.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Le nomine che intervengono nel corso del mandato del collegio, sono valide fino alla scadenza del mandato stesso.

4. In prossimità di ogni scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, la Società delle Scienze Umane Srl, attiva le procedure per la designazione dei componenti ad essa riservata.

La nomina costitutiva del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente dell'Università in conformità alle designazioni previste dal presente statuto.

5. I Consiglieri, ad esclusione delle figure di cui alle lettere a. b. c. ed e. del comma 1, possono essere revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, per condotta incompatibile con gli scopi dell'Università, per fatti attinenti al dovere di leale collaborazione con i membri del Consiglio e con le altre componenti dell'Università e quando sussista una giusta causa di revoca

Art. 5.

1.1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli dei Dipartimenti per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il Consiglio di Amministrazione:

a. delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

b. nomina il Rettore tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;

b.1 delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

b.2 sentito il parere del Rettore, nomina un rettore vicario tra personalità di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del Rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del Rettore;

b.3 sentito il parere del Rettore, nomina uno o più pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo, che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del Rettore;

b.4 nomina i Presidi delle Facoltà;

b.5 nomina i Direttori di Dipartimento;

c. delibera su proposta del Senato Accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti; nomina il Comitato Tecnico Organizzatore; nomina il Direttore Generale;nomina il Presidente, i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nonché il Collegio dei Revisori; approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attività di tutoraggio, su proposta del Senato Accademico e dei Dipartimenti interessati;approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;

d. assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

e. delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione di nuovi Dipartimenti, Corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente;

f. definisce la Carta dei servizi ed il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore;

g. delibera sull'ammontare delle rette e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;

h. delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;

i. delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;

j. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Università;

k. delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

l. delibera la costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;

m. delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

n. delibera sui regolamenti dell'università ai sensi delle vigenti disposizioni;

o. può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

p. delibera su proposta del Senato Accademico, il Regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;

a.1 determina eventuali compensi per il Rettore, per lo stesso Consiglio d'Amministrazione, per il Senato Accademico, per il collegio dei Revisori dei Conti, per il Nucleo di Valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;

a.2 destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

a.3 delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

a.4 delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

a.5 delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;

a.6 delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

a.7 delibera su proposta del Senato Accademico il Regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonché delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 9 maggio 1989 n.168 assicurando la valutazione comparativa dei candidati ; delibera inoltre i Regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art.13 del decreto-legge 06/04/2006 n.164.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed è titolare delle seguenti attribuzioni:

1. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

2. ha la rappresentanza legale dell'università anche in giudizio;

3. convoca e presiede la Giunta ove costituita;

4. assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;

5. è membro del Senato Accademico;

6. esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio d'Amministrazione;

7. adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 7.

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore delegato.. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale.

2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di Facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione la Giunta delibera:

a) norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;

c) sentito il Consiglio di Dipartimento, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle rette di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.

4. La Giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 8.

1. Il Rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il Rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il Rettore:

a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;
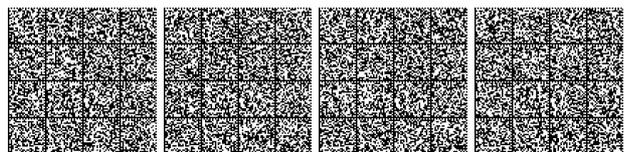
b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;

f) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio d'Amministrazione;

g) formula proposte e riferisce al Consiglio d'Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi;

h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

i) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti;

l) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;

m) promuove, anche su indicazione del C. di A., l'attività disciplinare sul corpo docente e ricercatore e sugli studenti, riferendo al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni finali.

n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

Al Rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 9.

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite.

2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico:

a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione "a distanza", per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.

4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

Art. 10.

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università.

2. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 11.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12.

1. Per favorire la semplificazione organizzativa dell'Università le facoltà dell'ateneo rappresentano esclusivamente l'aggregazione disciplinare formativa dei corsi di studio. Le facoltà non dispongono di propri organi e strutture, pur tuttavia nella fase di attuazione delle nuove forme di organizzazione didattica e scientifica dell'università possono essere designati i Presidi di Facoltà per la funzione di rappresentanza di aggregazione disciplinare finalizzate. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti di ruolo di prima fascia. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile.

Art. 13.

1. I Consigli di corso di studi sono costituiti da tutti i docenti ufficiali che sono titolari di insegnamento presso i corsi stessi. A regolare il funzionamento del Consiglio è preposto un professore di ruolo con funzioni di coordinatore designato dal Consiglio di Amministrazione sentito il senato accademico.

Art. 14.

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 l'Università può rilasciare i titoli accademici dicui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'ordinamento universitario nazionale in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.

4. L'Università può istituire la Scuola di specializzazione per le professioni legali, secondo le disposizioni di legge vigenti e disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 15.

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

4. L'Università può svolgere ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero. L'università può anche organizzare e realizzare dei corsi di formazione in materia di conciliazioni e/o mediazione. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente l'Università potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro. Inoltre l'Università potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi e ricerche. Al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia
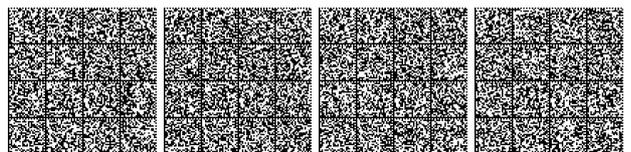
la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle controversie ivi compreso l'arbitrato. Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l'università si adegua a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel decreto ministeriale 222 e 223/2004 e del D;ilvo 4 marzo 2010 n.28 e ogni altra conciliazione vigilata e regolamentata a normative di legge che saranno al momento in vigore.

Art. 16.

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004.

Art. 17.

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali. Il trattamento di quiescenza è assicurato presso l'INPDAP ai sensi dell'art. 4 della legge 29/07/1991 n.243.

4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 18.

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università e si svolge coerentemente con le direttive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 19.

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di didattica e di ricerca sono preposti dipartimenti.

Può essere istituito uno o più dipartimenti anche multidisciplinari in conformità alla normativa nazionale di riferimento, preposto/i allo svolgimento della ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative in generale, nonché alle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie alle predette attribuzioni

Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere alla gestione dei fondi per direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;

b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; gestisce, qualora assegnati dal CdA, i fondi di dotazione ed ogni altra risorsa assegnata i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

c) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norma vigenti.

Sono organi del Dipartimento:

1. il Direttore
2. il Consiglio di Dipartimento
3. il Direttore Vicario
4. la Giunta Esecutiva

Qualora venga istituito unico dipartimento, il provvedimento autorizzativo emanato in conformità alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, definirà gli adattamenti regolamentari per l'articolazione e il funzionamento dell'unica struttura.

Art. 20.

1. Il Direttore dura in carica due anni e può essere confermato.

2.Il Direttore:

a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b) propone gli orientamenti generali di ricerca;

c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;

d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;

e) è membro di diritto del Senato Accademico;

f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, propone la nomina tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia uno o più Direttorie Vicario con il compito di diretta collaborazione e di sostituzione del direttore nei casi di impedimento e assenza. La nomina del Direttore Vicario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il senato Accademico.

Art. 21.

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

In particolare: delibera sulle domande di afferenza dei professori, salvo che l'afferenza venga determinata automaticamente in caso di istituzione di unico dipartimento, nonché degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

a) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi al Senato Accademico sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché il Senato Accademico le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinvii per la decisione al Consiglio d'Amministrazione;a seguito della quale in presenza di pronuncia favorevole può deliberare la chiamata.

b) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

c) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di Laurea, di Master Universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di Ricerca;

d) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;

e) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

f) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;

g) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 22.

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni delle strutture didattico-scientifiche sono svolte da un Comitato Tecnico Organizzatore costituito dal
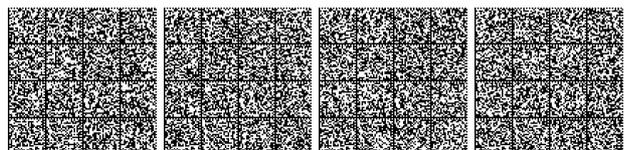
Rettore,che lo presiede, e da un massimo di quindici componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari.

2. II Comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi accademici.

3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalla sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente statuto.

4. Il termine di cui al primo comma, può essere prorogato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per un ulteriore periodo di 24 mesi, nel caso in cui le Facoltà dell'Ateneo non risultano regolarmente costituite alla scadenza del predetto termine.

Art. 23.

1. II Direttore Generale dell'Università è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 24.

1. L'Amministratore Delegato è nominato su conforme designazione della società delle Scienze Umane Srl, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, deliberato dal Consiglio di amministrazione e nel quale sono definiti i diritti e doveri nonché il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. L'Amministratore Delegato è assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 25.

1. Il Presidente dell'Università stipula apposito atto che regola i propri rapporti con l'ateneo, secondo le indicazioni dell'Amministratore Delegato e richiama le attribuzioni previste dal presente statuto e le altre eventualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione a valere, di norma, per lo stesso periodo di mandato dell'organo di gestione.

2. Il Vice Presidente dell'Università stipula apposito atto che regola i rapporti con l'ateneo, secondo le indicazioni dell'Amministratore Delegato e prevedendo l'esercizio delle funzioni nei casi di impedimento o assenza del presidente o in forza di apposite deleghe, temporanee e permanenti, conferite dal Presidente, dall'Amministratore delegato e/o dal Consiglio di Amministrazione. La funzione resta in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente.

Art. 26.

1. Qualora l'Università debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di Amministrazione al alla società delle Scienze Umane Srl.

Art. 27.

1. L'Università può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.

2. L'Università a supporto della propria attività può provvedere alla istituzione di servizi editoriali, di trasmissioni radio-televisive e di stampa periodica.

Art. 28.

1. II presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di adozione emanato dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

2. Il presente Statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Alla data di adozione del presente Statuto tutte le cariche statutarie in corso di validità restano confermate fino alla scadenza del mandato.

3. Il presente Statuto è inviato alla *gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione, appena pervenuto riscontro da parte ministeriale ai sensi del punto 7 della legge 30.12.2010 n. 240 ovvero sia scaduto il termine ivi indicato.

11A08680

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano rilasciata alla società Wyeth Lederle S.p.a.

Con il provvedimento n. aMP-78/2011 del 3 giugno 2011 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di Materie Prime farmacologicamente attive dell'officina farmaceutica sita in Catania, via Franco Gorgone Z.I., rilasciata alla società Wyeth Lederle s.p.a..

11A07947

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano rilasciata alla società Erredue S.p.a.

Con la determinazione n. aMP-85/2011 del 6 giugno 2011 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive ad uso umano dell'officina farmaceutica sita in Isso (Bergamo), via Cascina Secchi, 217, rilasciata alla società Erredue S.p.a..

11A07948

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2242/2011 del 28 aprile 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Ratiopharm».

Nell'estratto della determinazione n. 2242/2011 del 28 aprile 2011 relativa al medicinale per uso umano VALSARTAN RATIOPHARM pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 2011 - serie generale - n. 112 - supplemento ordinario n. 122 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«160 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - AIC n. 040190098/M (in base 10) 16BJ4L(in base 32);

Leggasi:

«160 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE - AIC n. 040190098/M (in base 10) 16BJ4L(in base 32).

11A07950

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Angitran»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 781 del 23 maggio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici Bruni S.n.c. (codice fiscale 02656370828) con sede legale e domicilio fiscale in corso Basilica Soluntina, 67 - 90017 Santa Flavia (Palermo).

Medicinale: ANGITRAN.

Confezioni e n. A.I.C.:

«5 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti - 036970010;

«10 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti - 036970022;

«15 mg/24 ore cerotto transdermico» 15 cerotti - 036970034.

È ora trasferita alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59 - 00134 Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08093

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meticolide»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 780 del 23 maggio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via Della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: METICOLIDE.

Confezioni e n. A.I.C.:

«0,15% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml - 039729013;

«0,15% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml - 039729025.

È ora trasferita alla società:

Eupharmed S.r.l. (codice fiscale 06954981004) con sede legale e domicilio fiscale in via A. Gentileschi, 26 - 80126 Napoli.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08094

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fastjekt»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 782 del 23 maggio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Allergopharma S.p.a. (codice fiscale 06128480966) con sede legale e domicilio fiscale in via Stephenson Giorgio, 94 - 20157 Milano.

Medicinale: FASTJEKT.

Confezioni e n. A.I.C.:

«330 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare» iniettore preriempito da 2,05 ml - 028505016;

«165 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare» iniettore preriempito da 2,05 ml - 028505028.

È ora trasferita alla società:

Meda Pharma S.p.a. (codice fiscale 00846530152) con sede legale e domicilio fiscale in viale Brenta, 18 - 20139 Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08095

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ginaikos»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 802 del 23 maggio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Abbott Products S.p.a. (codice fiscale 05075810019) con sede legale e domicilio fiscale in via della Libertà, 30 - 10095 Grugliasco (Torino).

Medicinale: GINAIKOS.

Confezione e n. A.I.C.: «1,5 mg gel» 28 bustine 2,5 g - 034727014.

È ora trasferita alla società:

Abiogen Pharma S.p.a. (codice fiscale 05200381001) con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci, 36 - loc. Ospedaletto - 56014 Pisa.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08096

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clotrimazolo Farmakopea»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 858 dell'8 giugno 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Federfarma.Co Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.a. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

Medicinale: CLOTRIMAZOLO FEDERFARMA.CO.

Confezione: A.I.C. n. 036931018 - «1 % crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Farmakopea S.p.a. (codice fiscale 01740220221) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavriana, 14 - 20134 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in CLOTRIMAZOLO FARMAKOPEA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08097

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi straordinari della Cape Natixis Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Milano, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 aprile 2011, ha nominato i signori dott.ssa Stefania Chiaruttini e prof. Roberto Tasca commissari straordinari e i signori avv. Massimo Bigerna, avv. Maria Elisabetta Contino e prof. Luigi Puddu, componenti del Comitato di sorveglianza della Cape Natixis Società di gestione del risparmio S.p.a.,

con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 4 aprile 2011.

Nella riunione del 6 aprile 2011, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Massimo Bigerna è stato nominato Presidente del comitato stesso.

11A08278

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° luglio 2011, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B81», «X14», «D19», «J14», «M61» e «P46».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B81», «X14», «D19», «J14», «M61» e «P46» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B80», «X13», «D18», «J13», «M60» e «P45».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

11A08390

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Cape Natixis Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Milano.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 4 aprile 2011, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cape Natixis Società di gestione del risparmio S.p.a., con sede in Milano, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera *a)*, del testo unico dell'intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998).

11A08277

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 giugno 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4270
Yen	114,71
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,130
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,88260
Fiorino ungherese	267,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9729
Nuovo leu romeno	4,2270
Corona svedese	9,1887
Franco svizzero	1,2103
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8695
Kuna croata	7,4063
Rublo russo	40,0605
Lira turca	2,2779
Dollaro australiano	1,3440
Real brasiliano	2,2840
Dollaro canadese	1,3967
Yuan cinese	9,2363
Dollaro di Hong Kong	11,1246
Rupia indonesiana	12267,05
Shekel israeliano	4,9055
Rupia indiana	64,0260
Won sudcoreano	1553,37
Peso messicano	16,9806
Ringgit malese	4,3252
Dollaro neozelandese	1,7650
Peso filippino	62,426
Dollaro di Singapore	1,7621
Baht tailandese	43,638
Rand sudafricano	9,6954

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A08681

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 giugno 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4235
Yen	114,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,125
Corona danese	7,4594

Lira Sterlina	0,87950
Fiorino ungherese	269,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7090
Zloty polacco	3,9898
Nuovo leu romeno	4,2710
Corona svedese	9,1708
Franco svizzero	1,2039
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9265
Kuna croata	7,3850
Rublo russo	40,1025
Lira turca	2,2940
Dollaro australiano	1,3528
Real brasiliano	2,2869
Dollaro canadese	1,4004
Yuan cinese	9,2216
Dollaro di Hong Kong	11,0946
Rupia indonesiana	12267,45
Shekel israeliano	4,9233
Rupia indiana	64,0680
Won sudcoreano	1545,80
Peso messicano	16,9910
Ringgit malese	4,3267
Dollaro neozelandese	1,7662
Peso filippino	62,193
Dollaro di Singapore	1,7617
Baht tailandese	43,559
Rand sudafricano	9,6628

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A08682

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della soppressione delle confraternite Arciconfraternita di S. Maria del Carmine e S. Gerolamo dei Ciechi e R. Arciconfraternita di S. Felice in Pincis alla Vicaria, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, vengono soppresse le seguenti Confraternite:

1) Arciconfraternita di S. Maria del Carmine e S. Gerolamo dei Ciechi, con sede in Napoli;

2) R. Arciconfraternita di S. Felice in Pincis alla Vicaria, con sede in Napoli.

I provvedimenti di soppressione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui risultano titolari le Confraternite soppresse è devoluto agli enti citati nei richiamati provvedimenti.

11A07789

Riconoscimento della soppressione delle confraternite: R. Arciconfraternita dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo a Magnacavallo e Arciconfraternita di S. Giovanni Battista dei Garzoni Caprettai, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, vengono soppresse le seguenti Confraternite:

1) R. Arciconfraternita dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo a Magnacavallo, con sede in Napoli;

2) Arciconfraternita di S. Giovanni Battista dei Garzoni Caprettai, con sede in Napoli.

I provvedimenti di soppressione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui risultano titolari le Confraternite soppresse è devoluto agli enti citati nei richiamati provvedimenti.

11A07790

Riconoscimento della soppressione delle Confraternite: Regia Arciconfraternita dei SS. Apostoli Andrea e Matteo dei Bianchi Disciplinanti di N.S. Gesù Cristo, R. Arciconfraternita del SS. Rosario e S. Rocco alla Riviera di Chiaia e Confraternita dei Benefattori di Santa Maria di Portosalvo, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, vengono soppresse le seguenti Confraternite:

1) Regia Arciconfraternita dei SS. Apostoli Andrea e Matteo dei Bianchi Disciplinanti di N.S. Gesù Cristo, con sede in Napoli;

2) R. Arciconfraternita del SS. Rosario e S. Rocco alla Riviera di Chiaia, con sede in Napoli;

3) Confraternita dei Benefattori di Santa Maria di Portosalvo, con sede in Napoli.

I provvedimenti di soppressione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui risultano titolari le Confraternite soppresse è devoluto agli enti citati nei richiamati provvedimenti.

11A07791

Riconoscimento della soppressione delle Confraternite: Arciconfraternita e Monte del SS. Sacramento dei Nobili Spagnuoli e Arciconfraternita dei Nobili del SS. Rosario alla Sanità, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, vengono soppresse le seguenti Confraternite:

1) Arciconfraternita e Monte del SS. Sacramento dei Nobili Spagnuoli, con sede in Napoli;

2) Arciconfraternita dei Nobili del SS. Rosario alla Sanità, con sede in Napoli.

I provvedimenti di soppressione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

11A07792

Approvazione del trasferimento della sede dell'Associazione Pubblica di Fedeli «Comunità Consacrati del GAM» (Gioventù Ardente Mariana).

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, viene approvato il trasferimento della sede dell'Associazione Pubblica di Fedeli «Comunità Consacrati del GAM» (Gioventù Ardente Mariana), da Venticano (Avellino) a Calvi (Benevento).

11A07793
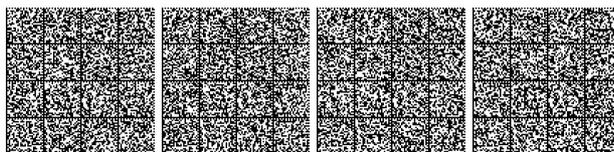
Estinzione di dieci confraternite in provincia di Verbania

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1. confraternita S.Marta, con sede in Domodossola (Verbania);

2. confraternita SS.Sacramento in Coimo, con sede in Druogno (Verbania);

3. confraternita SS.Sacramento, con sede in Druogno;

4. confraternita SS.Sacramento, con sede in Madonna del Sasso (Verbania);

5. confraternita SS.Sacramento in Artò, con sede in Madonna del Sasso (Verbania);

6. confraternita SS. Rosario, con sede in Madonna del Sasso (Verbania);

7. confraternita SS.Sacramento, in Zornasco, con sede in Malesco (Verbania);

8. confraternita SS.Sacramento, con sede in Masera (Verbania);

9. confraternita B.V. Assunta, con sede in Montecretese (Verbania);

10. confraternita SS.Sacramento, con sede in Montescheno (Verbania).

I provvedimenti di estinzione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultassero titolari le Confraternite estinte è devoluto alla Diocesi di Novara, con sede in Novara.

11A08074

Estinzione di dieci confraternite in provincia di Novara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1. confraternita S.S.Sacramento, con sede in Paruzzaro (Novara);

2. confraternita S.S.Bernadino e Marta, con sede in Orta Novarese (Novara);

3. confraternita SS.Sacramento, con sede in Orta S.Giulio (Novara);

4. confraternita SS.Rosario, con sede in Oleggio (Novara);

5. confraternita S.S.Martiri Fabiano e Sebastiano, con sede in Oleggio (Novara);

6. confraternita SS. Sacramento in Oleggio Castello, con sede in Paruzzano (Novara);

7. confraternita SS.Sacramento in Colazza, con sede in Pisano (Novara);

8. confraternita del Gonfalone, con sede in Pombia (Novara);

9. confraternita S.Giuseppe, con sede in Prato Sesia (Novara);

10. confraternita S. Marta, con sede in Prato Sesia (Novara).

I provvedimenti di estinzione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultassero titolari le Confraternite estinte è devoluto alla Diocesi di Novara, con sede in Novara.

11A08075

Estinzione di dieci confraternite in provincia di Novara

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 maggio 2011, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1. confraternita SS.Sacramento in Alzate, con sede in Momo (Novara);

2. confraternita SS.Sacramento, con sede in Briga Novarese (Novara);

3. confraternita SS.Trinità, con sede in Borgomanero (Novara);

4. confraternita SS.Sacramento, con sede in Cavaglio d'Agogna (Novara);

5. confraternita S.S.Sacramento e Rosario, con sede in Castelletto Ticino (Novara);

6. confraternita SS. Sacramento, con sede in Cavallirio (Novara);

7. confraternita SS.Pietro ed Elisabetta, con sede in Cerano (Novara);

8. confraternita SS. Sacramento, con sede in Cerano (Novara);

9. confraternita SS. Sacramento, con sede in Divignano (Novara);

10. confraternita SS. Sacramento, con sede in Fara Novarese (Novara).

I provvedimenti di estinzione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultassero titolari le Confraternite estinte è devoluto alla Diocesi di Novara, con sede in Novara.

11A08076

Soppressione della Confraternita di S. Maria del Carmine, in Casoria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2011, viene soppressa la Confraternita di S. Maria del Carmine, con sede in Casoria (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Confraternita della SS. Trinità, con sede in Casoria (Napoli).

11A08435

Soppressione della R. Arciconfraternita di S. Maria della Sanità agli Archi del Purgatorio, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2011, viene soppressa la R. Arciconfraternita di S. Maria della Sanità agli Archi del Purgatorio, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla parrocchia di S. Lorenzo, con sede in Napoli e in parte a favore dell'Arciconfraternita di S. Maria dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno in S. Eligio, con sede in Napoli.

11A08436

MINISTERO DELLA DIFESA

Aggiornamento del ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia del Ministero della difesa emanato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 108/2004 è stato pubblicato sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa dispensa n. 11 del 20 aprile 2011 nonché sul sito www.persociv.difesa.it il decreto in data 3 gennaio 2011, del Ministero della difesa - Direttore generale per il personale civile, con il quale si provvede all'aggiornamento del decreto interministeriale 31 gennaio 2006 (ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero della difesa).

11A08100
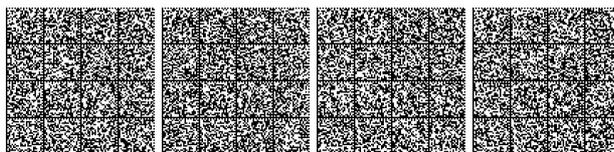
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione. Periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2011.

Elenco decreto ministeriale emanati per art. 11, legge 223/91 – dal 1° gennaio 2011 al 31 marzo 2011.

Lavoratori licenziati dal 30 settembre 2009 fasc.4601.

Area del comune di Barberino di Mugello (Firenze).

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Milano-Napoli tratto La Quercia-Aglio. Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello - lotto 12 e svincolo di Barberino (lotto Mugello 1° stralcio).

Con decreto del 2 febbraio 2011 n.56758, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n.223, fino al 29 marzo 2011.

Lavoratori licenziati dall'11 maggio 2010, fasc.4607.

Area dei comuni di: Imperia e Savona.

Imprese impegnate nei lavori di raddoppio della linea ferroviaria San Lorenzo al Mare - Andora.

Con decreto del 4 febbraio 2011 n.56844, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 10 novembre 2011.

Lavoratori licenziati dal 9 aprile 2010, fasc.4600.

Area del comune di Civitella Paganico (Grosseto).

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della S.G.C. E78 Grosseto-Fano - adeguamento a 4 corside dell'estesa complessiva di km.63+561,13 del tronco Grosseto-Siena, lotto 3, dal km. 20+350 al km.27+200.

Con decreto del 15 febbraio 2011 n.57138, non è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione.

Lavoratori licenziati dal 15 gennaio 2010, fasc.4609.

Area del comune di Napoli.

Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea 1 della metropolitana di Napoli.

Con decreto del 10 marzo 2011 n.57920, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n.223, fino al 14 aprile 2012.

Lavoratori licenziati dal 30 settembre 2008 fasc.4605.

Area del comune di Messina.

Imprese impegnate nei lavori di ripristino e messa in sicurezza della area interessata al dissesto del rilievo attraversato dal tratto iniziale lato Messina della galleria Scianina - Traccoccia della nuova linea ferroviaria PA/ME tra le progressive di progetto km.4+331 e km. 4+730 della tratta Rometta/Pace del Melo.

Con decreto del 21 marzo 2011 n.58157, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 29 dicembre 2010.

Lavoratori licenziati dal 28 febbraio 2010 fasc.4599

Area dei comuni di Foggia e Cerignola.

Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento della s.s.16 Adriatica.

Tronco Foggia-Cerignola, con ampliamento della sezione da due a quattro corsie.

Con decreto del 21 marzo 2011n.58158, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n.223, fino al 27 maggio 2012.

Lavoratori licenziati dal 20 gennaio 2010 fasc.4608.

Area del comune di Eboli (Salerno).

Imprese impegnate nei lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria alle norme CNR/80 tipo 1/B - I tronco - tratto III - stralcio A - dal km. 29+400 al km. 30+000.

Con decreto del 28 marzo 2011n.58318, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 19 aprile 2012

Lavoratori licenziati dal 16 gennaio 2009 fasc.4488/4/co.

Area delle province di Bologna e Firenze.

Imprese impegnate nei lavori inerenti la realizzazione della tratta ferroviaria A.V. Bologna-Firenze, tra le progressive dal km.4,884 (Pianoro) al km.83,336 (galleria vaglia da imbocco sud verso Firenze).

Con decreto del 28 marzo 2011 n.58319, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 15 luglio 2010.

11A08550

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione. Periodo anno 2010.

Elenco D.M. emanati per art. 11, legge 223/91 – nel 2010.

Lavoratori licenziati dal 10 febbraio 2009 fasc.4589/co.

Area del comune di Nola (Napoli).

Imprese impegnate nei lavori di completamento dell'interporto di Nola.

Con decreto del 7 gennaio 2010 n. 49256, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 9 maggio 2011.

Lavoratori licenziati dall'8 aprile 2008 fasc.4588/co.

Area dei comuni di Catania e Siracusa.

Imprese impegnate nel completamento del tratto autostradale CT-SR con caratteristiche autostradali, compreso tra le località Passo Martino, lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km.130+440 della S.S.114.

Con decreto del 7 gennaio 2010 n. 49257, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 7 luglio 2010.

Lavoratori licenziati dal 31 maggio 2009 fasc.4584/CO.

Area delle province di Matera E Altamura.

Imprese impegnate nei lavori di ampliamento della SS.99 Altamura-Matera, III lotto dal km.10,50 all'innesto con la SS.7 Matera.

Con decreto dell'8 febbraio 2010, n. 49952, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 31 agosto 2011.

Lavoratori licenziati dal 18 dicembre 2008 fasc.4577/co.

Area del comune di Fabriano (Ancona).

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del raddoppio ferroviario della tratta Orte-Falconara.

Con decreto del 19 marzo 2010 n.50848, non è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione.

Lavoratori licenziati dal 26 marzo 2009 fasc.4578/1co.

Area dei comuni di: Basciano-Castelli-Castel Castagna-Colledara-Isola del Gran Sasso-Tossicia-Montorio al Vomano-Penna S.Andrea-Teramo-Val Vomano (Teramo).

Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada A24. Completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, tratto Villa Vomano-Teramo, lotti 1 e 2.

Con decreto dell'8 aprile 2010 n.51198, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 25 giugno 2011.

Lavoratori licenziati dal 14 novembre 2008 fasc.4586/co.

Area dei comuni delle province di Venezia e Treviso.

Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'autostrada A4 -variante di Mestre - Passante autostradale.

Con decreto del 29 aprile 2010 n. 51634, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 13 maggio 2010.

Lavoratori licenziati dal 15 giugno 2009 fasc.4590/co.

Area del comune di Brescia.

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della metrobus Brescia, metropolitana automatica, tratta Prealpino-Santa Eufemia - I lotto funzionale.

Con decreto dell'11 maggio 2010 n.51869, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 14 dicembre 2010.

Lavoratori licenziati dal 1° aprile 2009 fasc.4566/1/CO.

Area delle province di Novara e Milano.

Imprese impegnate nella realizzazione della tratta ferroviaria alta capacità Torino-Milano sub, tratta Novara-Milano.
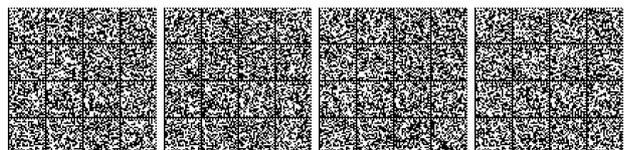
Con decreto del 21 maggio 2010 n. 52127, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 30 settembre 2010.

Lavoratori licenziati dal 30 settembre 2009 fasc.4591/c0.

Area del comune di Torino.

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del passante ferroviario di Torino della metropolitana automatica di Torino - Linea 1 - Tratta Porta Nuova - Lingotto prolungamento sud - Lotto 2 Marconi - Lingotto.

Con decreto del 10 giugno 2010 n. 52511, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 29 marzo 2011.

Lavoratori licenziati dal 31 luglio 2009 fasc.4593/co.

Area del comune di Cagliari.

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della nuova strada statale n.125 orientale Sarda, tronco Terra Mala - Capo Boi - I lotto.

Con decreto del 22 giugno 2010 n. 52789, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 30 ottobre 2011.

Lavoratori licenziati dal 31 gennaio 2009 fasc.4592/co.

Area dei comuni di: Angri - Corsara - Nocera Inferiore - San Marzano sul Sarno - San Egidio del Montalbino (Salerno).

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione del comprensorio Medio Sarno subcomprensorio 3 rete di collettori al servizio dei comuni di Angri, Corsara, Nocera Inf., San Marzano sul Sarno e San Egidio del Montalbino.

Con decreto del 1° luglio 2010 n.52894, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 30 aprile 2011.

Lavoratori licenziati dal 27 gennaio 2009 fasc.4594.

Area del comune di Catanzaro.

Imprese impegnate nei lavori di completamento del corpo clinico e degli annessi corpi bassi della nuova sede della facolta' di medicina e chirurgia dell'Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro località Germaneto - 3° e 4° lotto. Con decreto del 1° luglio 2010 n.52895, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 26 aprile 2011.

Lavoratori licenziati dal 27 gennaio 2009 fasc.4594.

Area del comune di Catanzaro.

Imprese impegnate nei lavori di completamento del corpo clinico e degli annessi corpi bassi della nuova sede della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro località Germaneto - 3° e 4° lotto.

Con decreto del 20 luglio 2010 n.53242, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 26 aprile 2011.

Lavoratori licenziati dall'8 aprile 2009 fasc.4588/1.

Area dei comuni di Catania e Siracusa.

Imprese impegnate nei lavori di completamento del tratto autostradale CT-SR con caratteristiche autostradali, lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km.130+440 della S.S.114.

Con decreto del 25 ottobre 2010n. 54916, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 7 luglio 2011.

Lavoratori licenziati dal 13 novembre 2009 fasc.4597.

Area del comune di Cosenza.

Imprese impegnate nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro a Cameli e collegamento con l'acquedotto Abatemarco per Cosenza - stralcio funzionale della VIII perizia - Messa in sicurezza dell'opera.

Con decreto del 29 ottobre 2010 n. 54968, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n.223, fino al 12 febbraio 2012.

Lavoratori licenziati dal 23 ottobre 2009 fasc. 4598.

Area dei comuni di: Nuoro - Ogliastra.

Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della nuova strada statale n.125 orientale sarda. Tronco Tertenia-Tortolì. III lotto, I e II stralcio.

Con decreto del 9 novembre 2010 n. 55226, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 22 gennaio 2012.

Lavoratori licenziati dal 14 agosto 2009 fasc. 4596.Area dei comuni di Agrigento - Caltanissetta - Palermo.

Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada di collegamento tra le aree Mussomeli - S. Giovanni Gemini e lo scorrimento veloce Agrigento-Palermo.

Con decreto del 16 novembre 2010 n. 55380, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 13 novembre 2011.

Lavoratori licenziati dal 28 aprile 2009 fasc. 4595.

Area del comune di Agrigento.

Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'istituto tecnico commerciale di Bivona contrada Santa Filomena.

Con decreto del 7 dicembre 2010 n. 55865, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino al 27 luglio 2011.

Lavoratori licenziati dal 9 giugno 2010 fasc.4603.

Area del comune di Cerzeto (Cosenza).

Imprese impegnate nei lavori di ricollocazione e di costruzione della frazione di Cavallerizzo in località Pianette e Colombra.

Con decreto del 29 dicembre 2010 n. 56272, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, fino all'8 settembre 2012

11A08551

Costituzione della nuova Commissione di indagine sull'esclusione sociale

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 aprile 2011 è stata costituita la nuova Commissione di indagine sull'esclusione sociale.

Tale decreto è consultabile in forma integrale sul sito-web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

11A08806

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della società «Tecno Piemonte S.p.a.» di Lenta ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 5133 del 31 maggio 2011, la società Tecno Piemonte S.p.a. con sede in Lenta (Vicenza) strada statale Valsesia 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

materiali stradali (EN 13808:2005, 13924: 2006, 14023:2005);

prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 10210-1:2006, EN 10219-1:2006, EN 143991:2005, EN 15088:2005).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A08101
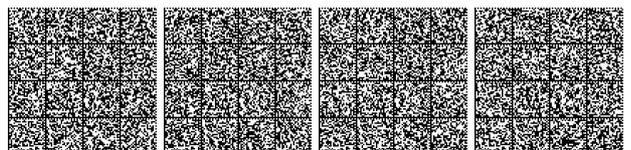
Estensione dell'abilitazione della società Tecnoprove S.r.l. di Ostuni ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 5153 del 31 maggio 2011, la Società Tecnoprove S.r.l. con sede in via dell'Industria s.n.c. - Zona Industriale -72017 Ostuni (Brindisi), è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 15258:2008, EN 15037-1:2008);

prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-5:2007);

murature e prodotti correlati (EN 771-6: 2003/ Al :2005);

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A08102

Estensione dell'abilitazione della società Tecnoprove S.r.l. di Ostuni ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 5155 del 31 maggio 2011, la Società Tecnoprove S.r.l. con sede in via dell'Industria s.n.c. - Zona Industriale - 72017 Ostuni (Brindisi), è stata abilitata limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003. per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 14342 2007).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

11A08103

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante: «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.» (Decreto pubblicato nel S.O. n.157/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2011).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, alla pagina 21, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'articolo 38, comma 4, l'ultimo periodo recante: «Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto.», deve intendersi soppresso.

11A08963

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-150) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00